



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. ssa Rosaria Papa - Consigliere -
- dr.ssa Silvia Serafini - Giudice ausiliario - Relatore -

ha deliberato di pronunciare la seguente

SENTENZA

nel processo civile di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 2 luglio 2015 e contraddistinta dal n.1557/2015 iscritto al n. **462/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi**, rimesso in decisione all'udienza del 27 novembre 2020 e pendente

TRA

FERRARO FERNANDO (codice fiscale FRRFNN41P16L185H), nella qualità di titolare della omonima ditta edile con sede in Cautano (BN) alla V. le P. Umberto n. 92, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via San Tommaso D'Aquino n. 36 presso lo studio dell'avv. Ezio Nuzzolo, unitamente all'avv. Renato Milone (codice fiscale MLNRNT60D04F839C), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine all'atto di appello

- appellante -



E

CONSORZIO ACQUEDOTTO POTABILE (codice fiscale 00251130621), costituito in persona del suo presidente *pro tempore*, in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente n.40 del 10-3-2016, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 18, presso lo studio dell'avv. Luigi Campese, insieme all'avv. Rosamaria Galasso (codice fiscale GLSRMR82P45A783H), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine alla propria comparsa di risposta all'appello

- appellato -

MUCCIACCIARO LUCIO (codice fiscale MCCLCU51T13D755F), nato a Fragneto L'Abate il 13-12-1951, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 18, presso lo studio dell'avv. Luigi Campese, unitamente all'avv. Ugo Campese (codice fiscale CMPGUO58L29A783G), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta all'appello

- appellato -

BOLOGNA DAVIDE (codice fiscale BLGDVD55T10D755K), nato a Fragneto L'Abate il 10-12-1955, rappresentato e difeso, giusta procura a margine alla comparsa di risposta all'appello, dall'avv. Angelo Mazzone (codice fiscale MZZNLG67A05A783R), che, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, deve intendersi elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte, non avendo eletto domicilio nel comune di Napoli

- appellato -**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 27 novembre 2020, le parti hanno concluso riportandosi ai propri rispettivi scritti difensivi.

Le loro conclusioni vanno pertanto rintracciate:

A) per quel che concerne Ferraro Fernando, nel suo atto d'appello, con il quale ha chiesto a questa Corte di voler, in riforma della sentenza appellata, « 1) accertare l'avvenuta esecuzione da parte dell'impresa Ferraro Fernando, dei lavori tutti per cui è causa e così condannare il Consorzio e/o i terzi chiamati in causa anche in solido tra loro e con lo stesso Consorzio al pagamento dei maggiori lavori tutti eseguiti dall'impresa Ferraro nella misura complessiva di £. 47.439.420 oltre iva e così come portata dalle fatture n° 7/2001, 8/2001 e n.°15/2001, e/o in quella somma diversa che la Corte D'Appello vorrà accertare e determinare;

2) in via gradata, accertare la eventuale responsabilità del Consorzio idrico e/o dei terzi chiamati in causa per la illegittima mancata definizione tecnico amministrativa dei lavori di che trattasi e per l'effetto dichiarare la eventuale risoluzione e/o rescissione del contratto di appalto, anche per facta concludentia, concernente i lavori di somma urgenza e per l'effetto condannare il Consorzio e/o i terzi chiamati in causa, anche in solido tra loro e con lo stesso Consorzio al pagamento dei maggiori lavori tutti eseguiti dall'impresa Ferraro anche eventualmente a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte della Ditta attrice, così come in narrativa espressamente specificati e richiesti nonché di ogni ulteriore danno generato dal comportamento illegittimo tenuto dal Consorzio, nella misura complessiva di £. 47.439.420 oltre iva e così come portata dalle fatture n° 7/2001, 8/2001 e n.°15/2001, e/o in quella somma diversa che la Corte D'Appello vorrà accertare e determinare;



3) condannare in ogni caso il Consorzio idrico e/o i terzi chiamati in causa, anche in solido tra loro e con lo stesso Consorzio al pagamento a titolo contrattuale e/o anche a titolo di danni, di tutti i maggiori lavori che si accerterà essere stati eseguiti dall'impresa per la realizzazione a regola d'arte delle opere di somma urgenza per cui è causa nella misura complessiva di €. 47.439.420 oltre iva e così come portata dalle fatture n° 7/2001, 8/2001 e n.°15/2001, e/o in quella somma diversa che la Corte D'Appello vorrà accertare e determinare il tutto a titolo contrattuale e/o di danni e/o in subordine a titolo di indebito arricchimento;

4) condannare altresì ed in ogni caso il Consorzio e/o i chiamati in causa anche in solido tra loro e con lo stesso Consorzio al pagamento sulle somme riconosciute come dovute degli interessi moratori per il ritardato pagamento così come per legge e per capitolato e/o degli interessi legali così come per legge e/o la rivalutazione monetaria il tutto a titolo contrattuale e/o di danni;

5) vinte le spese e competenze del doppio grado di giudizio»;

B) per quel che concerne il Consorzio Acquedotto Potabile, nella sua comparsa di risposta all'appello, con la quale ha chiesto a questa Corte di voler:

1) dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda per inesistenza del credito vantato;

2) nel merito rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto;

3) dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità in capo al Consorzio Idrico appellato in relazione agli eventuali e presunti lavori eseguiti dall'attore e ai commissionati dall'ente appaltante;

4) in via gradata, rigetti la richiesta di controparte relativa al pagamento degli



interessi moratori e legali per il ritardato pagamento per avvenuta prescrizione;

5) con condanna alle spese del grado con attribuzione;

C) per quel che concerne Lucio Mucciacciaro, nella sua comparsa di risposta all'appello, con la quale ha chiesto a questa Corte di voler:

1) dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda per inesistenza del credito vantato;

2) dichiarare prescritto il diritto di credito ex art. 2946 c.c.;

3) in via subordinata rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto;

4) accertare la temerarietà della lite ex art. 96 comma 3 cpc per assenza di prova;

5) in ogni caso dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità personale e solidale in capo allo stesso Mucciacciaro;

6) con condanne alle spese di giudizio con attribuzione;

D) per quel che concerne Davide Bologna, nella sua comparsa di risposta all'appello, con la quale ha chiesto a questa Corte di voler dichiarare:

1) dichiarare inammissibile ed improponibile la domanda per inesistenza del credito vantato;

2) dichiarare prescritto il diritto di credito ex art. 2946 c.c.;

3) in via subordinata rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto;

4) in ogni caso dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità personale e solidale in capo allo stesso Davide Bologna;

6) con condanna alle spese di giudizio con attribuzione.



FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2011 Ferraro Fernando ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento il Consorzio Acquedotto Potabile tra i Comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire accertare l'avvenuta esecuzione da parte dell'impresa Ferraro Fernando dei lavori tutti per cui è causa e condannarlo al pagamento dei lavori eseguiti; in via subordinata accertare la eventuale responsabilità del Consorzio per la illegittima mancata definizione tecnico amministrativa dei lavori e dichiarare la eventuale risoluzione e/o rescissione del contratto di appalto stipulato con la sua impresa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei lavori eseguiti anche eventualmente a titolo di risarcimento; condannare il Consorzio al pagamento a titolo contrattuale e/o anche a titolo di danni e/o in subordine a titolo di indebito arricchimento, di tutti i lavori che si accerterà essere stati eseguiti per la esecuzione delle opere di somma urgenza nella misura di euro 47.439.420 oltre iva, o della diversa somma che il Tribunale vorrà accertare; condannare altresì il Consorzio al pagamento degli interessi moratori per ritardato pagamento e/o degli interessi legali e rivalutazione, il tutto a titolo contrattuale e/o di danni e/o in subordine a titolo di indebito arricchimento; vinte le spese e competenze.

Ha esposto che il Consorzio Acquedotto Potabile tra i Comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate, da ora per brevità solo il Consorzio, con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n.30 del 17-8-2000, gli aveva affidato i lavori di somma urgenza per la realizzazione di un tratto di condotta della rete idrica per risolvere i problemi di scarsa affluenza nel serbatoio di Via Querce comunicandogli formalmente detto affidamento.

Ha esposto che in data 21 agosto 2000 il Consorzio provvedeva alla formale consegna dei



lavori all'impresa e che proprio qualche giorno dopo e precisamente il 23 agosto 2000 in contraddittorio tra le parti veniva fatto un sopralluogo in cui si constatavano dubbi sulle caratteristiche del terreno e si provvedeva a dare incarico di redigere una perizia geologica, sospendendo altresì i lavori.

Ha dedotto indi che con successivo verbale di sopralluogo dell'1 settembre 2000, le parti prendevano atto delle scarse caratteristiche geologiche del terreno e incaricavano il geologo dott. Giuseppe Bella di compiere ulteriori accertamenti e che sempre con verbale di sopralluogo del 6 ottobre 2000 si dava atto dell'idoneità dei terreni per la posa in opera della rete idrica a quota inferiore a mt. 3,50 rinviando la ripresa dei lavori al deposito della consulenza geologica e che redatta la detta consulenza provvedeva ad inoltrarla formalmente al Consorzio in data 11-10-2000.

Ha esposto infine che il giorno 18-10-2000 si riprendevano i lavori sospesi, tenuto conto delle indicazioni scaturite da detta perizia geologica. Ha dedotto ancora che nel corso dei lavori l'impresa emetteva la fattura n.24 del 29-12-2000 per l'importo di euro e nel contempo comunicava al Consorzio l'avvenuta cessione della fattura cui seguiva l'accettazione dell'ente consorziale.

Ha dedotto che con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.11 del 26-2-2001 avente ad oggetto "*realizzazione condotta rete idrica - liquidazione spesa preventivamente impegnata*" veniva deliberato il pagamento della fattura n. 24 del 29-12-2000 di £. 25.245.000.

Ha esposto ancora di aver inoltrato, ultimati i lavori, le fatture n.7/2001 di £. 9.360.000 iva inclusa e n.8/2001 di £. 11.520.000 iva inclusa e successivamente altresì la fattura n. 15/2001 di £. 33.043.362.



Ha dedotto ancora che le suddette fatture non venivano onorate e che pertanto inoltrava al Consorzio atto di diffida del 20-2-2002 con cui ne richiedeva il pagamento oltre interessi moratori.

E inoltre ha esposto in data 3-10-2005 inoltrava un secondo atto di diffida sempre al Consorzio per i medesimi incumbenti.

Si è costituito il Consorzio in persona del legale rappresentante pro-tempore ed ha dedotto che:

- 1) il credito era inesistente;
- 2) la programmazione e realizzazione di un qualsiasi progetto del Consorzio è sottoposto ad un particolare iter procedurale e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette al vaglio dell'assemblea come previsto dallo statuto;
- 3) mancava la prova di affidamento di ulteriori lavori oltre quelli affidati con la delibera n. 30 del 17 agosto 2000 e quindi ove fossero stati eseguiti detti ulteriori lavori questi sarebbero stati compiuti senza autorizzazione; ha dedotto quindi che l'attore doveva dare prova dell'esistenza del credito in relazione agli ulteriori lavori;
- 4) essere prescritta la richiesta di interessi moratori relativi al pagamento delle somme portate dalle fatture nn. 7-8-15 del 2001.

Ha concluso chiedendo:

- 1) dichiarare la inammissibilità ed improponibilità della domanda attorea per inesistenza del credito vantato;
- 2) nel merito rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto oltre che sfornita di prova;
- 3) dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità in capo al Consorzio in relazione agli



eventuali lavori eseguiti dall'attore;

4) in via gradata, rigettare la richiesta di controparte riguardante il pagamento degli interessi moratori e legali per il ritardato pagamento;

5) con condanna alle spese diritti, onorari e rimborso spese generali iva e cpa. .

Veniva autorizzata la chiamata in causa di Lucio Mucciacciaro e Davide Bologna, il primo in qualità di presidente del Consorzio all'epoca dei fatti ed il secondo nella qualità di geometra dell'UTC per aver sottoscritto i documenti per cui era causa.

Si è costituito tempestivamente Lucio Mucciacciaro il quale ha dedotto:

1) l'inesistenza del credito e della responsabilità in solido con il Consorzio e/o personale del terzo convenuto;

2) la necessità che i lavori ulteriori venissero approvati dall'assemblea del consorzio precisando che i detti lavori non potevano che essere ulteriori tenuto conto dell'oggetto indicato nelle fatture, in sostanza evidenziando che non si trattava di completamento di quelli commissionati nell'agosto 2000;

3) essere prescritto il credito essendo decorso il termine di 10 anni ex art. 2946 c.c.

Ha chiesto:

1) preliminarmente dichiararsi la inammissibilità ed improponibilità della domanda attorea per inesistenza del credito vantato;

2) accertare il decorso del termine ordinario di prescrizione per l'esercizio del diritto di credito;

3) rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto;

4) dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità sia a titolo personale che a titolo solidale;



5) con condanna alle spese diritti ed onorari.

Si è costituito tempestivamente altresì Davide Bologna il quale ha compiuto deduzioni di identico contenuto di quelle formulate da Lucio Mucciacciaro; ed inoltre ha eccepito essere prescritto il credito per ulteriori lavori, essendo decorso il termine di 10 anni ex art. 2946 c.c.

Ha concluso chiedendo:

- 1) preliminarmente dichiararsi la inammissibilità ed improponibilità della domanda attorea per inesistenza del credito vantato;
- 2) accertare il decorso del termine ordinario di prescrizione per l'esercizio del diritto di credito;
- 3) rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto;
- 4) dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità sia a titolo personale che a titolo solidale;
- 5) con condanna alle spese diritti ed onorari.

Nel corso del giudizio non veniva espletata prova testi né CTU.

Con la sentenza n. 1557 del 2015 il Tribunale di Benevento così ha deciso:

- a) rigetta le domande attoree;
- b) compensa le spese di lite tra le parti per la metà e pone la restante metà a carico dell'attore ed in favore di ciascuno dei convenuti.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Ferraro Fernando con citazione notificata il 29-1-2016 al Consorzio, a Davide Bologna e a Lucio Mucciacciaro all'uopo formulando tre distinti motivi di appello e deducendo che:

- 1) trattandosi di lavori di somma urgenza non era necessaria né una delibera di



autorizzazione né un impegno di spesa ma come previsto dal D.L. n. 66/89, art. 23 commi terzo e quarto, convertito nella L. n. 144/89, la sola regolarizzazione amministrativa nella specie non intervenuta: sulla base di detta premessa ha dedotto che il rapporto intercorreva tra il Ferraro e i due funzionari Davide Bologna e Lucio Mucciacciaro;

2) non era intervenuta, come previsto dalla norma, la definizione tecnico amministrativa del procedimento che l'ente era viceversa tenuto a compiere; sulla base di detto assunto ha indi dedotto che la mancata definizione tecnico-amministrativa integra un fatto costituente inadempimento contrattuale talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto e/o la sua rescissione;

3) la motivazione era viziata nella parte in cui il giudice ha ritenuto la domanda sfornita di apposito supporto probatorio: *"sia perché manca atto scritto della PA di affidamento ulteriori lavori sia perché non è stata fornita la dimostrazione di esecuzione degli stessi"* (cfr. sentenza sul punto); a tal riguardo ha dedotto che il giudice era caduto in errore perché trattandosi di lavori di somma urgenza non è richiesto alcun preventivo atto scritto della PA ed inoltre perché il principio di prova dell'atto scritto è rappresentato dal contenuto del verbale del 18-10-2000 in cui si recepiscono le prescrizioni previste dalla perizia geologica; ha dedotto che quindi erano state versate in atti talune prove dei maggiori lavori e che era caduto in errore il giudice nel non ammettere le altre prove richieste necessarie ad integrare la dimostrazione della esecuzione dei maggiori lavori; da ultimo ha insistito per l' ammissione in appello delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale.

Ha concluso come sopra riportato rinunciando in comparsa conclusionale all'azione di indebito arricchimento.



Si sono costituiti Davide Bologna e Lucio Mucciacciaro con separate comparse di identico contenuto i quali hanno dedotto in primo luogo la prescrizione del diritto di credito e altresì la necessità della delibera del Consorzio, l'inesistenza e comunque la mancanza di prova alcuna del credito.

Si è costituito altresì il Consorzio il quale ha dedotto:

- 1) l'inesistenza del credito;
- 2) necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti della PA;
- 3) mancata ordinazione lavori ulteriori;
- 4) l'infondatezza della domanda di risoluzione;
- 5) ha dedotto la necessità del verbale dei lavori ai sensi dell'art. 142 del dpr n.554 del 1999 e della necessità della autorizzazione dei lavori ai sensi dell'art.176 del d.lgs 163/2006;
- 6) l'assenza di formulazione di riserva sulle spese;
- 7) l'infondatezza della domanda di indebito arricchimento nei confronti della PA mancando il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte del Consorzio (citando all'uopo taluni arresti della Suprema Corte di cassazione);
- 8) l'inammissibilità delle richieste istruttorie.
- 9) la prescrizione degli interessi moratori.

Acquisito il fascicolo del primo grado, e, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Hanno depositato comparsa conclusionale e repliche sia l'appellante che tutti gli appellati.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Va in primo luogo esaminata l'eccezione di prescrizione del credito, eccezione formulata dalla difesa di Lucio Mucciacciaro e Davide Bologna.

E difatti Lucio Mucciacciaro e Davide Bologna hanno eccepito tempestivamente in primo grado e poi reiterato in appello che il credito vantato dal Ferraro nei loro confronti era prescritto precisando a tal fine che tale diritto esistente nel 2001 era prescritto per essere decorsi oltre 10 anni dalla consegna dei lavori liquidati con delibera n.11 del 26 febbraio 2001.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Osserva al riguardo il Collegio che l'azione è stata promossa dal Ferraro nei confronti del solo Consorzio con citazione notificata il 3 marzo 2011 e successivamente è stato autorizzato l'attore ad integrare il contraddittorio nei confronti di Lucio Mucciacciaro e Davide Bologna all'udienza del 22-9-2011, ma, trattandosi di obbligazione non solidale la citazione proposta nei confronti del Consorzio non ha interrotto il decorso della prescrizione ex art. 2946 c.c. anche nei confronti degli altri due chiamati in causa. Indi per tutte le suesposte ragioni l'eccezione è fondata, dovendosi evidenziare che non sono versati in giudizio atti interruttivi della prescrizione formulati dal Ferraro nei confronti di Lucio Mucciacciaro e Davide Bologna.

Il Collegio pertanto dichiara prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c. il credito del Ferraro nei confronti di Lucio Mucciacciaro e di Davide Bologna.

Passa il Collegio all'esame dell'appello proposto dal Ferraro nei confronti del detto Consorzio.

Con un primo motivo l'appellante ha criticato la motivazione nella parte in cui richiede sia la delibera di autorizzazione dei lavori che l'impegno di spesa e ha dedotto che:



1) trattandosi di lavori di somma urgenza non era necessaria né una delibera né un impegno di spesa;

2) il Consorzio doveva provvedere alla regolarizzazione amministrativa entro 30 giorni dall'ordinazione e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario, pena la decadenza (come previsto dal D.L. n. 66/89 art. 23 commi terzo e quarto, convertito nella L. n. 144/89);

3) nel caso di violazione del detto obbligo di regolarizzazione il rapporto intercorre ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto, tra il privato ed il funzionario che abbia ordinato i lavori.

Poi facendo leva su tale ragionamento ha ribadito che il rapporto intercorreva quindi tra il Ferraro e Lucio Mucciacciaro nella qualità di Presidente del Consorzio e Davide Bologna nella qualità di referente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fragneto L'Abate (come da documentazione in atti) i quali gli avevano ordinato i lavori.

Ora detto motivo non necessita di essere più esaminato perché rivolto nei confronti di Davide Bologna e Lucio Mucciacciaro, e come già esposto il diritto di credito di Ferraro è prescritto nei confronti degli stessi Bologna e Mucciacciaro.

Con un secondo motivo l'appellante ha impugnato la motivazione nella parte in cui si legge:” *l'attore non può dolersi del mancato completamento dell'iter tecnico amministrativo della procedura. Ed invero ad avviso dello scrivente la fattispecie non presenta i requisiti di un inadempimento contrattuale ma attiene alla regolarità del procedimento amministrativo nei confronti del quale l'attore può vantare al più un interesse legittimo...*”. E si è doluto della mancata definizione tecnico amministrativa del procedimento; in particolare ha evidenziato che la regolarizzazione tecnico – amministrativa deve avvenire entro trenta giorni dall'ordinazione e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario, pena la decadenza (come



previsto dal D.L. n. 66/89 art. 23 commi terzo e quarto, convertito nella L. n. 144/89) e che alla detta regolarizzazione l'ente non ha provveduto. Ha dedotto quindi che la mancata definizione tecnico-amministrativa integra un fatto costituente inadempimento contrattuale talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto e/o la sua rescissione.

Il motivo è infondato e va rigettato.

E' lo stesso appellante a richiamare il contenuto l'art. 23 commi terzo e quarto, del D.L. n. 66/89, convertito nella L. n. 144/89 sostanzialmente trasfuso nell'art. 35 del D. Lgs. n.77 del 25-2-1995.

L'art. 35 comma terzo e quarto del D. Lgs. n.77 del 25-2-1995, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, recita testualmente:” *per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il suddetto termine; nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,2 e 3, il rapporto intercorre ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate e continuative detto effetto si estende a coloro i quali hanno reso possibile singole prestazioni”.*

Non vi è dubbio alcuno che il rapporto, in mancanza di regolarizzazione, intercorre ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con il funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione di servizi o anche lo svolgimento dell'appalto di lavori pubblici: e nel caso che ci occupa anche i maggiori lavori ordinati al Ferraro successivamente all'originario affidamento.



In tale senso si è espressa non solo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5284 del 2000 ed anche n. 13296 del 5-10-2000) ma prima ancora la Corte Costituzionale nelle note sentenze n. 446 del 1995 e n. 295 del 1997.

Al riguardo giova richiamare quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito che: *”se un contratto di fornitura tra un privato e un comune viola le disposizioni contenute nell'art. 23, comma terzo, della legge 24 aprile 1989 n. 144, secondo l'interpretazione avallata dalla Corte Costituzionale con le sentenze 24 ottobre 1995 n. 446 e 30 luglio 1997 n. 295, il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito l'instaurazione di tale rapporto: pertanto, il privato non può esperire nei confronti del comune neppure l'azione di indebito arricchimento (ex art. 2041 cod. civ.) per difetto del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.) che è escluso nel caso in cui esista altra azione esperibile nei confronti della parte contrattualmente inadempiente. Detto principio non è derogabile - come chiarito con le sopra citate decisioni della Corte Costituzionale - nel caso di acquisizione, da parte degli enti locali di beni e servizi, per effetto di lavori di "somma urgenza" non regolarizzati successivamente nei termini prescritti”(così Cass. n. 13296 del 2000).*

Sebbene l'art. 23 commi terzo e quarto del D.L. n. 66 del 1989, poi trasfuso nell'art. 35 sopra menzionato, faccia riferimento al contratto di fornitura è pacifico poi che la norma si applichi anche ai contratti di appalto di lavori pubblici, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20763 del 2009).

In conseguenza di quanto sopra esposto, nessuna azione è esperibile da parte del privato nei confronti del Consorzio Acquedotto Potabile e quindi non sono esperibili né l'azione



di risoluzione né l'azione di rescissione, potendo agire il privato soltanto nei confronti del funzionario.

Passa il Collegio all'esame dell'ultimo motivo proposto avente ad oggetto i maggiori lavori svolti e la prova degli stessi.

In particolare è stata impugnata la motivazione con la quale il giudicante ha ritenuto la domanda sfornita di apposito supporto probatorio: *"sia perché manca atto scritto della PA di affidamento ulteriori lavori sia perché non è stata fornita la dimostrazione di esecuzione degli stessi"*.

A tal riguardo l'appellante ha dedotto che il giudicante era caduto in errore perché trattandosi di lavori di somma urgenza non è richiesto alcun preventivo atto scritto della PA ed inoltre perché il principio di prova dell'atto scritto è rappresentato dal contenuto del verbale del 18-10-2000 in cui si recepiscono le prescrizioni previste dalla perizia geologica. Ha compiuto poi altre deduzioni sulle prove dei maggiori lavori (vedi al riguardo lo svolgimento del processo).

Reputa il Collegio che quanto statuito e deciso nella parte precedente della motivazione elimini la necessità di scrutinare detto ultimo motivo che riguarda la prova di lavori resi dal Ferraro in ogni caso nell'ambito del rapporto che non può vincolare l'amministrazione.

In conclusione, quindi, il Collegio rigetta l'appello proposto.

Le spese dell'appello vanno regolate tenuto conto del principio della soccombenza e poste a carico di Ferraro Fernando ed in favore di ciascuna delle parti appellate.

Segue la condanna dell'appellante a rifondere al Consorzio in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Lucio Mucciacciaro e a Davide Bologna le spese del



processo d'appello, che vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e, in particolare, del valore della controversia (da collocare nello scaglione tra i 26.000,00 euro ed i 52.000,00 euro) e del mancato espletamento in grado d'appello di una vera e propria fase istruttoria e distratte in favore degli avv.ti Rosamaria Galasso, Ugo Campese e Angelo Mazzone che ne hanno fatto richiesta.

Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ferraro Fernando, con citazione notificata al Consorzio Acquedotto Potabile tra i Comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Lucio Mucciacciaro e a Davide Bologna il 29-1-2016, contro la sentenza del Tribunale di Benevento indicata in epigrafe; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

A) rigetta l'appello nei confronti del Consorzio Acquedotto Potabile tra i Comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate in persona del legale rappresentante pro-tempore e nei confronti Mucciacciaro Lucio e Bologna Davide;

C) condanna l'appellante a rifondere al Consorzio Acquedotto Potabile tra i Comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese del processo d'appello, che liquida nell'importo di € 3.308,00 per i



compensi oltre il 15 % per le spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Rosamaria Galasso, e rifondere a Davide Bologna le spese del processo d'appello, che liquida nell'importo di € 3.308,00 per i compensi oltre il 15 % per le spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Angelo Mazzone, nonché a rifondere a Lucio Mucciacciaro le spese del processo d'appello, che liquida nell'importo di € 3.308,00 per i compensi oltre il 15 % per le spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv.to Ugo Campese;

D) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.

Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2021

Il Giudice ausiliario estensore

(dr.ssa Silvia Serafini)

Il Presidente

(dr. Alessandro Cocchiara)

